



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



# NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

## EVENTI



**9.06.2022**

### **Evoluzione della fatturazione elettronica in Italia e all'estero, le nuove sfide per la conformità**

Ora: 9:30-11:00

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, 20124 Milano

Evento organizzato in collaborazione con Inposia by Avalara, azienda socia AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



**13.06.2022**

### **Working Group HR: Premialità, loyalty, retention: strumenti per l'incentivazione e la fidelizzazione dei dipendenti**

Evento riservato alle aziende socie AHK Italian

Ora: 16:00-18:00

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



**22.06.2022**

### **Working Group Fiscalità: Trasparenza fiscale e sostenibilità**

Evento riservato alle aziende socie AHK Italian

Ora: 09:00-11:00

c/o Dual.Concept, Società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica, Via F. Filzi 25, 20124 Milano

In collaborazione con Deloitte, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



**23.06.2022**

### **Working Group Privacy**

In questo incontro si parlerà di **Compliance privacy nei Gruppi** e di **Trasferimenti cross border di dati personali**

Evento riservato alle aziende socie AHK Italian

Ora: 16:00-18:00

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con Deloitte, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

# INDICE

	<b>DIRITTO DEL LAVORO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e riparto dell'onere della prova . . . . .	Pagina 5
<b>GERMANIA:</b>	Tribunale federale del lavoro (BAG): nessun salario minimo per gli stagisti (veri). . . . .	Pagina 5
	<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Clausola di "russian roulette". . . . .	Pagina 6
<b>GERMANIA:</b>	Novità per le trasformazioni transfrontaliere. . . . .	Pagina 6
	<b>AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Aiuti Covid - Modello di Autodichiarazione per gli aiuti in Temporary Framework . . . . .	Pagina 7
	<b>IVA E DAZI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Patto di non concorrenza - trattamento IVA dell'accordo transattivo . . .	Pagina 7
	<b>FISCALITÀ INTERNAZIONALE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Plusvalenze e protocolli convenzionali. . . . .	Pagina 8
	<b>PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	
<b>ITALIA:</b>	I vantaggi compensativi non escludono le rettifiche derivanti dal transfer pricing . . . . .	Pagina 8
	<b>DIRITTO DELLA PRIVACY</b>	
<b>ITALIA:</b>	Il Garante privacy italiano si pronuncia sulle best practices per la protezione delle applicazioni . . . . .	Pagina 9
	<b>TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY</b>	
<b>ITALIA:</b>	Telemarketing e il Registro pubblico delle Opposizioni ("RPO"): quali novità. . . . .	Pagina 9
	<b>TASSAZIONE DELLE IMPRESE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Nessun limite alla riportabilità delle perdite nelle operazioni MLBO . . .	Pagina 10
<b>GERMANIA:</b>	Proposta di legge sugli interessi fiscali - in futuro tasso all'1,8 % all'anno . . . . .	Pagina 10
	<b>D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Reati ambientali e responsabilità 231 delle imprese . . . . .	Pagina 11
	<b>REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA</b>	
<b>ITALIA:</b>	La responsabilità penale degli amministratori con o senza deleghe. . .	Pagina 11

# INDICE

	<b>MERGERS &amp; ACQUISITIONS</b>	
<b>ITALIA:</b>	Trasferimento del ramo d'azienda immobiliare tramite l'operazione di scissione-cessione . . . . .	Pagina <b>12</b>
	<b>DIRITTO SINDACALE</b>	
<b>ITALIA:</b>	La RSU ha diritto di decidere come distribuire i permessi retribuiti (ma non può concentrarli) . . . . .	Pagina <b>12</b>
	<b>DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Il diritto alla provvigione indiretta - intervento del preponente. . . . .	Pagina <b>13</b>
<b>GERMANIA:</b>	L'agente non può dare direttive al preponente sul resoconto delle provvigioni . . . . .	Pagina <b>13</b>
	<b>APPALTI</b>	
<b>ITALIA:</b>	La parità di genere entra nel Codice dei Contratti pubblici. . . . .	Pagina <b>14</b>
	<b>CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO</b>	
<b>ITALIA:</b>	La mancanza della contabilità non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna degli amministratori . . . . .	Pagina <b>14</b>
	<b>DIRITTO DELL'ENERGIA</b>	
<b>ITALIA:</b>	Indipendenza energetica e sostenibilità: le comunità energetiche rinnovabili. . . . .	Pagina <b>15</b>
	<b>RETAIL &amp; REAL ESTATE</b>	
<b>ITALIA:</b>	La pluralità di conduttori in un rapporto di locazione . . . . .	Pagina <b>15</b>
	<b>DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA</b>	
<b>ITALIA:</b>	Golden Power - obbligo di notifica congiunta per le operazioni societarie . . . . .	Pagina <b>16</b>
	<b>DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE</b>	
<b>GERMANIA:</b>	Deposito del marchio "in mala fede": quando è così? . . . . .	Pagina <b>16</b>
	<b>DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Estesa la Garanzia SACE alle imprese in difficoltà per i costi dell'energia. . .	Pagina <b>17</b>
	<b>DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Tutela cautelare e arbitrato. . . . .	Pagina <b>17</b>
	<b>ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI</b>	
<b>ITALIA:</b>	La mancata comunicazione della data dell'udienza rende nulla la sentenza. . . . .	Pagina <b>18</b>

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C. E RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA

Con l'ordinanza n. 13640 del 29.04.22 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul tema del risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro. La Suprema Corte, dopo aver ribadito che la responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. configura un'ipotesi particolare di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., si è occupata dei profili del riparto dell'onere della prova. Nello specifico, il lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa deve provare il danno-evento, la nocività dell'ambiente di lavoro (vale a dire il fattore di rischio connesso alla prestazione lavorativa), il nesso di causalità, nonché il danno conseguenza. Grava poi sul datore di lavoro - su cui ricade l'obbligo di sicurezza - dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo. Giova invero evidenziarsi che anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. il danneggiato non è tenuto a fornire la prova della colpa. Il datore di lavoro dovrà, quindi, provare di essersi attenuto alle prescrizioni contenute nell'allegato IV del D.Lgs. 81/08, di aver regolarmente mantenuto i macchinari industriali e di aver eliminato, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei dipendenti.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

**SUSANNE HEIN**

Avv. e RAin Susanne Hein | [susanne.hein@susannehein.it](mailto:susanne.hein@susannehein.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

### GERMANIA: TRIBUNALE FEDERALE DEL LAVORO (BAG): NESSUN SALARIO MINIMO PER GLI STAGISTI (VERI)

Nella sentenza del 19.01.22 (5 AZR 217/21), il BAG ha confermato che gli stagisti non hanno diritto al salario minimo (Mindestlohn) se lo stage è un prerequisito per l'ammissione ad un corso di laurea. L'attrice aveva richiesto 10.269,85 Euro (5 giorni alla settimana, 7,45 ore al giorno); uno stage precedente all'ammissione all'università non è tuttavia uno stage obbligatorio ai sensi della legge sul salario minimo (MiLoG). Come nei gradi precedenti, l'attrice è rimasta soccombente dinanzi al BAG. Il tenore ed il fondamento della legge, ancora piuttosto recente, erano contro l'attrice.

I dipendenti hanno diritto al salario minimo legale (attualmente 9,60 Euro, 12,00 Euro dal 1.10.22). Gli stagisti sono considerati lavoratori dipendenti salvo le deroghe previste nel § 22 MiLoG (ad esempio, fino a tre mesi per l'orientamento alla formazione professionale o agli studi universitari).

La definizione giuridica di cui al § 22 della MiLoG è determinante per la classificazione come stagista. Non è rilevante la definizione nel contratto, ma l'effettiva collaborazione. Spetta al datore di lavoro provare che si tratti di un "vero" stage con conseguente deroga al salario minimo. Per lo stagista che riceve il salario minimo, il datore di lavoro deve pagare i contributi previdenziali onde evitare conseguenze penalmente rilevanti.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |  
[a.seitz@mader-stadler.de](mailto:a.seitz@mader-stadler.de)  
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |  
[a.santonocito-pluta@mader-stadler.de](mailto:a.santonocito-pluta@mader-stadler.de)

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: CLAUSOLA DI "RUSSIAN ROULETTE"

La c.d. "russian roulette" è una clausola frequente in statuti, patti parasociali e accordi di JV (anche internazionali) di società partecipate in misura paritaria, in quanto consente di superare fasi di "stallo" decisionale in assemblea e/o negli organi amministrativi. Essa riconosce ad un socio la possibilità di proporre un'offerta irrevocabile di acquisto - ad un valore fissato anticipatamente - della partecipazione del socio paritetico, a cui è rimessa l'alternativa tra vendere la propria partecipazione al prezzo determinato oppure acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione del socio offerente. Tale clausola è stata oggetto di recenti discussioni della Suprema Corte (v. ordinanza interlocutoria n. 13545/22), precedute da massime dei Consigli notarili di Milano e Firenze, riconoscendone la complessità anche applicativa. Peraltro, la legittimità di queste clausole era già stata sancita dalla giurisprudenza di merito (sentenza 782/20 della Corte d'Appello di Roma), pur in assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, poiché, tra l'altro, non configurerebbe una violazione del c.d. "patto leonino" (che esclude un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite) laddove le circostanze di stallo siano puntualmente rappresentate e il prezzo di vendita venga calcolato su basi oggettive.



M. Leonardi



D. Runggaldier

## Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | [m.leonardi@malaw.it](mailto:m.leonardi@malaw.it)Avv. Daniela Runggaldier | [d.runggaldier@malaw.it](mailto:d.runggaldier@malaw.it)

### GERMANIA: NOVITÀ PER LE TRASFORMAZIONI TRANSFRONTALIERE

Il 20.04.22 il Ministero federale della giustizia ha pubblicato un disegno di legge per l'attuazione della direttiva europea riguardante le trasformazioni transfrontaliere. Le fusioni, scissioni e le modifiche alla forma giuridica transfrontaliere saranno regolate in modo uniforme in un nuovo titolo della legge sulle trasformazioni. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore a gennaio 2023. Esse saranno applicabili fondamentalmente alle società di capitali. Secondo la nuova normativa, è previsto a tutela dei soci di minoranza un diritto di recesso, qualora la trasformazione comporti per il socio un "cambiamento del diritto". I creditori di una società domestica cedente avranno il diritto alla prestazione di una garanzia. Per quanto riguarda la co-determinazione dei dipendenti, viene utilizzato il concetto già noto nel diritto della Società Europea e delle fusioni transfrontaliere, che consiste in un modello di negoziazione e in una soluzione di riserva. Resta da vedere quanto le nuove norme funzioneranno all'interno del contesto europeo.



W. Liebau

**Luther.**RA Wolfgang Liebau | [wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com](mailto:wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: AIUTI COVID - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI AIUTI IN TEMPORARY FRAMEWORK

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143438/22 è stato reso disponibile il modello per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19, rientranti nelle sezioni 3.1. e 3.12. del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato. Il modello di autodichiarazione dovrà essere presentato dai contribuenti che hanno beneficiato degli Aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, lo stralcio dei versamenti IRAP, i contributi a fondo perduto e il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, al fine di monitorare il rispetto dei massimali di riferimento (800.000 Euro /1,8 milioni di Euro per la sezione 3.1; 3 milioni/10 milioni di Euro per la sezione 3.12), le ulteriori condizioni previste dalle specifiche sezioni del Temporary Framework (e.g. calo del fatturato nel periodo di riferimento) e le eventuali modalità di restituzione degli aiuti concessi eccedenti i predetti massimali. Il modello dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 30.06.22 telematicamente, direttamente dal dichiarante oppure tramite intermediario abilitato. Si ricorda che qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese italiane, rilevante ai fini della nozione di "Impresa Unica", sarà tenuto a segnalare nel modello anche il codice fiscale di tutti gli altri soggetti appartenenti al gruppo.



M. I. Santaniello  
Dornbusch



R. Villa

Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner - International Tax | [msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it](mailto:msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it)  
Dott. Ranieri Villa, Tax Partner - Global Investments and Innovation Incentives | [rvilla@sts.deloitte.it](mailto:rvilla@sts.deloitte.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

**Deloitte.**

## IVA E DAZI

### ITALIA: PATTO DI NON CONCORRENZA – TRATTAMENTO IVA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

Con risposta all'interpello n. 212 del 22.04.22, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato la sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA.

Sono stati richiamati i principi illustrati dalla Corte di giustizia UE, secondo i quali una prestazione è effettuata a titolo oneroso e configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche e dove il compenso costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito.

Nel caso di specie, essendo riscontrabile l'esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare (rinuncia alle liti) e la somma dovuta a fronte di un risarcimento forfetario e tombale dei danni cagionati, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, l'ammontare dovuto sulla base dell'accordo di natura transattiva deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.



S. Amoroso

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: PLUSVALENZE E PROTOCOLLI CONVENZIONALI

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società italiane conseguite da soggetti non residenti non sono assoggettate ad imposizione in Italia qualora si riferiscano a partecipazioni non qualificate quotate, ai sensi dell'art. 23 del TUIR, o anche a partecipazioni non qualificate non quotate, ai sensi dell'art. 5 co. 5 D.Lgs. 461/97, se il cedente è residente in un Paese white list. Relativamente alle cessioni di partecipazioni qualificate, invece, normalmente la plusvalenza non risulta imponibile in Italia in base alle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 13). Tuttavia, come evidenziato nella recente risposta a interpello n. 224/22, attenzione deve essere posta a quanto previsto nei protocolli delle convenzioni. In alcuni casi, infatti, può essere prevista una tassazione concorrente per partecipazioni rilevanti oppure partecipazioni in società immobiliari. Talvolta, inoltre, possono esservi disposizioni particolari, come il par. 15 del Protocollo alla Convenzione con la Francia, che prevede che l'esenzione convenzionale sia accordata "se e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell'altro Stato" e che la suddetta risposta ha considerato come introduttiva di una "subject to tax clause", al posto dell'ordinaria condizione di generale assoggettabilità ad imposizione del percipiente ("liable to tax clause").



P. Pagani

**HAGER & PARTNERS**Dott. Paolo Pagani | [paolo.pagani@hager-partners.it](mailto:paolo.pagani@hager-partners.it)

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: I VANTAGGI COMPENSATIVI NON ESCLUDONO LE RETTIFICHE DERIVANTI DAL TRANSFER PRICING

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1232/21, ha chiarito il rapporto tra la disciplina dei prezzi di trasferimento, di cui all'art. 110 co. 7 TUIR e i vantaggi compensativi, realizzati nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento di un gruppo di società.

La c.d. "teoria dei vantaggi compensativi" è disciplinata dall'art. 2497 c.c., secondo cui l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo, pur sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determina un'adeguata compensazione del sacrificio, in considerazione dell'aumento del valore complessivo del gruppo di cui anche la società "sacrificata" può giovare.

La Corte ha, tuttavia, specificato che tali principi, validi in ambito societario, devono comunque essere interpretati alla luce dei criteri che fondano la disciplina dei prezzi di trasferimento, volta a garantire la corretta ripartizione del potere impositivo tra i vari Stati, così come stabilito anche dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze nn. C-382/16 e C-558/19. Nemmeno l'esistenza di una policy aziendale può giustificare la deroga alla logica del prezzo di mercato, il quale è rinvenibile nelle transazioni aventi ad oggetto beni e servizi della stessa specie, al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo tempo e nel medesimo mercato.



G. Doneddu

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati

studio di consulenza  
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | [guido.doneddu@studiopirola.com](mailto:guido.doneddu@studiopirola.com)

PAGINA

8

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: IL GARANTE PRIVACY ITALIANO SI PRONUNCIA SULLE BEST PRACTICES PER LA PROTEZIONE DELLE APPLICAZIONI

Con provvedimento del 10.02.22, il Garante italiano ha sanzionato l'Istituto Nazionale di Statistica a seguito di un data breach derivante da un cyberattacco di tipo SQLinjection che aveva sfruttato una vulnerabilità delle applicazioni, per non aver adottato misure tecniche adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati tramite i portali INDATA e COEWEB. Durante l'istruttoria è infatti emerso come l'ISTAT non avesse rispettato le best practices sulla sicurezza delle password: le password non presentavano almeno 8 caratteri con obbligo di soli caratteri alfanumerici, venivano parzialmente memorizzate in chiaro, non era prevista una scadenza ed erano altresì cifrate con algoritmo md5. Il Garante ha rilevato che l'ISTAT, essendo un detentore di ingenti banche dati esposte per loro stessa natura ad un elevato rischio di cyber attacco, avrebbe dovuto adottare misure tecniche idonee a prevenire tali situazioni, osservando in particolare che: sebbene la conservazione di password mediante l'uso di tecniche crittografiche è una delle misure comunemente adottate per proteggerle, l'ISTAT conservava le password in chiaro o con algoritmo non conforme allo stato dell'arte tecnologico; i sistemi utilizzati erano obsoleti; erano presenti specifiche vulnerabilità all'interno del codice dei portali. È interessante evidenziare come il data breach non presentasse gravità alta.



C. Benvenuto

## Rödl & Partner

Avv. Chiara Benvenuto | chiara.benvenuto@roedl.com  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

### ITALIA: TELEMARKETING E IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ("RPO"): QUALI NOVITÀ

L'RPO, istituito con il D.P.R. 178/10 e successivamente aggiornato con il D.P.R. 149/18, è un servizio pubblico che offre agli utenti la possibilità di opporsi alla ricezione di telefonate e corrispondenza cartacea con finalità commerciali. Il 13 aprile u.s. è entrato in vigore il D.P.R. 26/22 attraverso il quale è stato emanato il regolamento tecnico che amplia l'ambito di applicazione dell'RPO e modifica, a partire dal 27.07.22, le modalità attraverso le quali gli operatori potranno svolgere le attività di telemarketing. Nello specifico, il Decreto ha: (i) esteso l'ambito di applicazione dell'RPO ai cellulari, prevedendo la possibilità di iscriversi nell'RPO le utenze mobili e fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici; (ii) incluso, nella definizione di "contraente", anche le persone giuridiche, gli enti e le associazioni; (iii) esteso il diritto di opposizione alle forme di marketing svolte mediante telefonate automatizzate, ossia senza l'intervento di un operatore. Con riferimento ai diritti dei contraenti, il Decreto prevede che questi ultimi possano iscriversi all'RPO gratuitamente e che, tale iscrizione, equivalga all'esercizio del diritto di opposizione alle chiamate commerciali con operatore ("opt-out") o alla revoca del consenso precedentemente manifestato ("opt-in") per le telefonate commerciali automatizzate. Infine, gli operatori di telemarketing devono consultare mensilmente il nuovo RPO (e in ogni caso prima dell'avvio di campagne pubblicitarie) per verificare i numeri che intendono contattare, così aggiornando periodicamente le proprie liste di utenze contattabili.



C. Impalà

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: NESSUN LIMITE ALLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE NELLE OPERAZIONI MLBO

Con la risposta a interpello n. 235 del 28.04.22, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la disapplicazione del test di vitalità economica e del patrimonio netto (ex art. 172 co. 7 del TUIR) in caso di operazioni di MLBO, il cui mancato superamento vieta e/o limita il riporto delle perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE in sede di fusione societaria. Le operazioni di MLBO, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2501bis c.c., consistono in operazioni di fusione inversa attuate mediante l'apposita costituzione, e il successivo indebitamento, di una società veicolo (NewCo) al fine di acquisire il controllo di una società target. Premesso che, secondo quanto previsto dalla circolare 6/E/2016, le società veicolo sono considerate "vitali" per natura, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i conferimenti a favore della NewCo, nell'ambito di operazioni MLBO, si considerano "fisiologici" e non volti ad un artificioso recupero delle perdite fiscali. In aggiunta, l'Agenzia evidenzia come tutte le posizioni soggettive siano sorte in relazione all'operazione di MLBO e che i conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi consentano il superamento del test di patrimonio netto a comprova della genuinità dell'operazione.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**

Dott. Hannes Hilpold | [hannes.hilpold@bureauplattner.com](mailto:hannes.hilpold@bureauplattner.com)  
 Dott. Giorgio Frigerio | [giorgio.frigerio@bureauplattner.com](mailto:giorgio.frigerio@bureauplattner.com)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

### GERMANIA: PROPOSTA DI LEGGE SUGLI INTERESSI FISCALI - IN FUTURO TASSO ALL'1,8 % ALL'ANNO

Il 12.05.22 il Bundestag ha dibattuto in prima lettura la proposta di legge per una "Seconda legge di modifica del Codice tributario e della Legge introduttiva al Codice tributario", presentata dal Governo. Secondo quanto previsto dalla proposta, il tasso di interesse applicato agli arretrati e ai rimborsi fiscali dovrebbe essere pari a 0,15% al mese (1,8 % all'anno), a partire dal 1.01.19, con effetto retroattivo.

Con questa normativa il tasso di interesse può soddisfare i nuovi requisiti di costituzionalità. Nell'ordinanza dell'8.07.21 (1 BvR 2237 e 1 BvR 2422/17) la Corte costituzionale aveva infatti stabilito che a partire dal 1.01.14 il tasso di interesse di 0,5% al mese fosse incostituzionale. La costituzionalità del nuovo tasso d'interesse dovrà essere valutata ogni tre anni con effetto per i periodi successivi, per la prima volta al 1.01.26. Ciò garantisce, secondo il Governo, certezza giuridica e sicurezza a livello di pianificazione, sia per i contribuenti sia per le autorità fiscali. Qualora invece il tasso di interesse dovesse subire variazioni troppo frequenti, la comprensibilità delle relative cartelle di pagamento sarebbe notevolmente compromessa. La legge deve ancora essere varata dal Bundestag (in programma per il 24.06.22) e il Bundesrat dovrà poi approvarla (in programma per l'8.07.22).



R. Mader



A. Pensovecchio



STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater, Fachberater für Internationales  
Steuerrecht | [R.Mader@mader-stadler.de](mailto:R.Mader@mader-stadler.de)  
 RAin Anna Pensovecchio |  
[a.pensovecchio@mader-stadler.de](mailto:a.pensovecchio@mader-stadler.de)

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

### ITALIA: REATI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ 231 DELLE IMPRESE

La mancata osservanza delle prescrizioni imposte da un'autorizzazione ambientale può dare luogo al reato previsto e punito dall'art. 256 co. 4 D.Lgs. 152/06 (T.U.A.) e di tale illecito può essere chiamata a rispondere in sede penale anche la persona giuridica ai sensi dell'art. 25undecies co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/01.

La Corte di Cassazione (Cass. 14.04.15, n. 39373), proprio con riferimento al suddetto reato, ha confermato la responsabilità dell'ente per il solo fatto che in seno allo stesso non era stato previsto un sistema di deleghe idoneo a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi in tema di gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi. In particolare, il principio affermato consiste nel ritenere accertata la responsabilità 231 della società per il reato ambientale ove si riscontri al suo interno un difetto organizzativo che ben può dipendere dalla mancanza di deleghe di funzioni.

Va quindi tenuta nella massima considerazione la stretta interdipendenza che per i giudici esiste tra il Modello 231 e il sistema delle deleghe. In altre parole, puntualizza la Corte di Cassazione, senza deleghe il MOG 231 è incompleto e non ha efficacia esimente.



S. Bruno



B. Ricci

STUDIO LEGALE **BRB**

Avv. Stefano Bruno | [s.bruno@brbstudiolegale.it](mailto:s.bruno@brbstudiolegale.it)  
Avv. Biancamaria Ricci | [b.ricci@brbstudiolegale.it](mailto:b.ricci@brbstudiolegale.it)

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### ITALIA: LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI CON O SENZA DELEGHE

La Corte di Cassazione, III. sez. pen., con sentenza n. 11087, depositata il 28.03.22, si è occupata di un caso in cui è stato ottenuto il sequestro preventivo nei confronti di un semplice componente di un Consiglio di Amministrazione di una S.p.A., soggetto ad indagini per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D.Lgs. 74/00 (registrazioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Contro tale sequestro l'indagato ha proposto ricorso evidenziando, fra l'altro, il fatto che dopo la riforma dell'art. 2392 c.c. è stato eliminato in capo agli amministratori senza deleghe del CdA l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, proprio al fine di evitare addebiti sulla base di una responsabilità oggettiva. Osserva la Suprema Corte che tale impostazione non è conferente al caso in questione, in quanto trattasi di un CdA dove a nessuno dei consiglieri era stata attribuita alcuna delega. Ovvero, in assenza di deleghe su specifiche materie o attribuzioni concernenti la gestione della società ad alcuno dei componenti del CdA di una società di capitali, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio stesso, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.



K. Pfeifer

*Rechtsanwaltssozietät*

**BRANDSTÄTTER**

*Studio legale associato*

Avv. Karl Pfeifer | [karl.pfeifer@brandstaetter.it](mailto:karl.pfeifer@brandstaetter.it)

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA IMMOBILIARE TRAMITE L'OPERAZIONE DI SCISSIONE-CESIONE

Al fine di riorganizzare l'assetto societario può rendersi necessario scorporare il ramo immobiliare dal ramo operativo di proprietà di una società (es. Alfa) e successivamente cedere il ramo immobiliare. Oltre che dalla cessione diretta del ramo d'azienda, con tassazione della plusvalenza in capo ad Alfa, si può ricorrere ad una prima operazione di scissione parziale proporzionale. Facendo un esempio concreto e prevedendo l'esistenza di due soci, Tizio (60%) e Caio (40%), l'operazione può prevedere i seguenti passaggi: la società Alfa effettua una scissione parziale proporzionale del proprio patrimonio (ramo d'azienda immobiliare) ad una NewCo Beta, di cui sono soci gli stessi Tizio (60%) e Caio (40%). Questa operazione è effettuata in neutralità d'imposta. Successivamente i soci (Tizio e Caio) procedono a cedere a terzi le partecipazioni possedute della NewCo, tassando con imposta sostitutiva la plusvalenza eventualmente realizzata sulle partecipazioni della NewCo. I vantaggi di questa operazione sono al trasferimento del ramo immobiliare, procedendo al passaggio effettivo di proprietà quando il passaggio di beni e di contratti e ogni altra operazione è stata compiuta. Si rende tuttavia necessario sottolineare che per non ricadere in una fattispecie elusiva, il trasferimento deve interessare un ramo d'azienda effettivo e non singoli assets.



C. Andreatta



S. Andreasi

### PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | [claudio.andreatta@data.bz.it](mailto:claudio.andreatta@data.bz.it)  
Dr.ssa Stefania Andreasi | [stefania.andreasi@data.bz.it](mailto:stefania.andreasi@data.bz.it)

## DIRITTO SINDACALE

### ITALIA: LA RSU HA DIRITTO DI DECIDERE COME DISTRIBUIRE I PERMESSI RETRIBUITI (MA NON PUÒ CONCENTRARLI)

Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 9/22, ha dichiarato non antisindacale la condotta datoriale che vieta l'accentramento dell'utilizzo dei permessi sindacali di cui al CCNL di settore in modo prevalente o esclusivo in capo ad uno o più componenti della RSU, se ciò provoca un'intollerabile assenza da lavoro. Secondo il Tribunale, la libertà sindacale non esenta l'Organizzazione Sindacale (l'"OS") dai doveri di solidarietà politica, economica e sociale al pari di qualsiasi altro soggetto. E, al pari di qualsiasi altro soggetto, l'OS deve eseguire i contratti secondo buona fede. In altri termini, il diritto di godere dei permessi sindacali - se il CCNL lo attribuisce alle OO.SS. e alle RSU tramite il "monte ore" senza nulla statuire circa le modalità di fruizione - incontra proprio il limite di eseguire il contratto secondo buona fede. Non può, pertanto, ritenersi conforme ai canoni di lealtà e correttezza il comportamento dell'OS che, accentrando, in tutto o in parte, l'utilizzo dei permessi in capo ad uno o più componenti delegati della RSU, li sottragga per un'apprezzabile durata di tempo in maniera radicale alle loro obbligazioni lavorative. A parere del Tribunale, la condotta datoriale risulta, invece, antisindacale allorché non consenta ai membri delle RSU di godere in parti eguali dei permessi in relazione al corrispettivo monte ore assegnato.



V. De Luca



E. Cannone



DE LUCA & PARTNERS  
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | [vittorio.deluca@delucapartners.it](mailto:vittorio.deluca@delucapartners.it)  
Avv. Elena Cannone | [elena.cannone@delucapartners.it](mailto:elena.cannone@delucapartners.it)

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: IL DIRITTO ALLA PROVVISGIONE INDIRECTA - INTERVENTO DEL PREPONENTE

In data 7.03.22 la Cassazione Civile Sezione II. ha stabilito con sentenza nr. 7358 quanto segue in tema di contratto di agenzia: ai sensi dell'art. 1748 co. 2 del Codice Civile (il quale stabilisce che la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito), il diritto alla provvigione cosiddetta indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva dell'agente o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere. Da ciò consegue che anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti nell'ambito territoriale riservato all'agente, costituisce - ove vi concorra il preponente - violazione della zona di esclusiva.



D. Bracchi



**AGNOLI E GIUGGIOLI**  
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | [daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it](mailto:daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it)

### GERMANIA: L'AGENTE NON PUÒ DARE DIRETTIVE AL PREPONENTE SUL RESOCONTO DELLE PROVVISGIONI

In un contratto di agenzia scritto era stata concordata una provvigione del 7,5%. Secondo l'agente le parti avevano successivamente pattuito a voce una provvigione del 15%, circostanza contestata dal preponente. L'agente aveva quindi invitato il preponente a fare il resoconto delle provvigioni a un tasso provvigionale del 15%. Successivamente ha citato in giudizio il preponente, chiedendo che quest'ultimo fosse condannato a predisporre il resoconto delle provvigioni applicando un tasso provvigionale del 15%. Con sentenza del 13.12.21 (R.G. n. 18 U 31/21), la Corte di Appello (OLG) di Hamm ha rigettato la domanda proposta dall'agente. Nella sua decisione, la Corte non ha risposto in merito alla questione se le parti avessero effettivamente concordato una provvigione del 15% o meno, ricordando, invece, che ai sensi dell'art. 87c co. 1 del Codice commerciale tedesco (HGB), il preponente è tenuto a fornire un resoconto delle provvigioni, nel quale deve però indicare solo quelle che secondo lui spettano all'agente, e che altrimenti il resoconto obbligherebbe il preponente a riconoscere le provvigioni più alte. Secondo la Corte il preponente adempie al proprio obbligo di resoconto se utilizza il tasso provvigionale che ritiene applicabile.



R. Budde



Dr. Robert Budde | [robert.budde@cms-hs.com](mailto:robert.budde@cms-hs.com)

## APPALTI

### ITALIA: LA PARITÀ DI GENERE ENTRA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Con il D.L. del 30.04.22, n. 36, sono state introdotte all'interno del Codice dei Contratti pubblici tabelle misure tese al raggiungimento della parità di genere. Tali modifiche rendono la contrattualistica pubblica un veicolo per il raggiungimento di obiettivi sociali già previsti all'interno della Direttiva Europea n. 24/14 a cui, tuttavia, non si era ancora data compiuta attuazione.

Nello specifico, all'art. 93 è stata estesa la possibilità di ottenere una riduzione del 30% della garanzia corredata all'offerta, nei contratti di servizi e fornitura, per gli operatori economici in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46bis D.Lgs. 11.04.06, n. 198. Inoltre, grazie alle modifiche apportate all'art. 95, le stazioni appaltanti potranno prevedere nei bandi di gara punteggi premiali relativi all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovate dal possesso della relativa certificazione.

Misure di tal natura, che fino ad oggi erano state sperimentate principalmente nell'ambito delle procedure finanziate dal PNRR e PNC, gradualmente si inseriscono tra le norme generali della contrattualistica pubblica, garantendo notevoli vantaggi agli operatori economici più virtuosi anche in campo sociale.



A. Romano

**SATTA ROMANO & ASSOCIATI**  
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |  
segreteria@sattaromano.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: LA MANCANZA DELLA CONTABILITÀ NON È DI PER SÉ SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE LA CONDANNA DEGLI AMMINISTRATORI

In tema di azione di responsabilità degli amministratori di società di capitali proposta dal curatore fallimentare, la Corte di Cassazione ha di recente ricordato (ord. 12.05.22, n. 15245) che la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non è da sola sufficiente a fondare la condanna degli amministratori né a giustificare la quantificazione del danno in base alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare. Confermando la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società (sicché il curatore può limitarsi a contestare l'inadempimento dei doveri dell'amministratore, sul quale invece grava l'onere di provare il contrario), la Corte ha osservato che la condanna al risarcimento dei danni implica pur sempre la prova del nesso di consequenzialità tra la condotta illecita addebitata agli amministratori e il danno subito dalla società. Inoltre, la quantificazione del danno in ragione della differenza tra passivo e attivo è consentita solo in maniera residuale e a titolo equitativo, allorché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indicato le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta contestata.



S. Grigolli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |  
stephan.grigolli@grigollipartner.it  
Avv. Giuseppe Mancini |  
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: INDIPENDENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ: LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Nel processo di transizione ecologica, l'Italia e gli altri Paesi europei si trovano a dover perseguire, tra gli altri, un obiettivo divenuto irrinunciabile nell'attuale contesto geopolitico: l'indipendenza energetica. Uno dei modelli più interessanti - di cui si attende una larghissima diffusione nei prossimi anni - è quello delle comunità energetiche rinnovabili, in cui i consumatori - tra cui le imprese energivore - assumono ruolo attivo ed ibrido di "prosumer" nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/21, i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili al fine di partecipare alla produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono soggetti giuridici autonomi i cui poteri di controllo possono far capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità mentre l'energia eventualmente eccedente può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. Oltre a benefici ESG di interesse comune, i membri delle comunità energetiche rinnovabili possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II D.Lgs. 199/21.



P. Peroni



T. Bastian

Avv. Paolo Peroni | [paolo.peroni@roedl.com](mailto:paolo.peroni@roedl.com)  
 Avv. RAin Trixie Bastian | [trixie.bastian@roedl.com](mailto:trixie.bastian@roedl.com)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

## Rödl & Partner

## RETAIL & REAL ESTATE

### ITALIA: LA PLURALITÀ DI CONDUTTORI IN UN RAPPORTO DI LOCAZIONE

Capita sempre più spesso che più persone decidano di prendere in locazione un immobile insieme: ciò per le ragioni più varie, si pensi ad una casa vacanze in una località amena o agli studenti universitari che fanno le prime esperienze fuori di casa. Un contratto di locazione sottoscritto da più di un conduttore presenta sicuramente dei vantaggi in termini economici (e.g. la divisione delle spese e del canone), ma può comportare non pochi problemi giuridici (e pratici).

Una delle domande che viene posta più frequentemente riguarda la possibilità di esercitare il recesso da parte di uno solo dei co-conduttori: in assenza di diverso accordo tra le parti, il singolo co-conduttore può recedere dal contratto di locazione. Si tratta però di un recesso parziale e, pertanto, il contratto non viene meno, con un notevole impatto sugli altri inquilini di un immobile. Il conduttore che ha esercitato il recesso, infatti, viene liberato da tutti gli obblighi contrattuali, che, però, rimarranno in carico agli inquilini rimasti: questi ultimi dovranno corrispondere l'intero canone, considerato anche che il locatore non è costretto ad accettare un eventuale nuovo inquilino proposto in sostituzione del precedente. Alla luce di ciò, è sempre opportuno ponderare con attenzione i pro e i contro della stipulazione di un contratto di locazione in qualità di co-conduttore.



A. Cappai

E. Knickenberg  
-Giardina**COCUZZA & ASSOCIATI**

Studio Legale

Avv. Alessandro Cappai | [acappai@cocuzzaeassociati.it](mailto:acappai@cocuzzaeassociati.it)  
 Avv. RAin Eva Knickenberg-Giardina |  
[eknickenberg@cocuzzaeassociati.it](mailto:eknickenberg@cocuzzaeassociati.it)

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

### ITALIA: GOLDEN POWER – OBBLIGO DI NOTIFICA CONGIUNTA PER LE OPERAZIONI SOCIETARIE

Il D.L. 21/22 ha esteso ancora una volta i poteri di intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in operazioni che coinvolgono settori strategici nazionali ampliando il perimetro in particolare a cybersecurity e cloud e rafforzando i poteri di veto del Governo.

In particolare, dopo la fase transitoria, a partire dal 1.01.23 sarà obbligatoria la notifica congiunta, se possibile, da parte di acquirente e target al Governo per, inter alia, le acquisizioni di controllo di società con assets e/o attività strategiche, anche da parte di soggetti UE, nei settori critici come comunicazione, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanza/assicurazione, e le acquisizioni di almeno 10% del capitale sociale/diritti di voto da parte di entità extra-UE se l'investimento nei settori strategici è uguale o superiore a 1 milione di Euro, e il superamento delle soglie progressive (15%, 20%, 25% e 50%). Viene introdotta una vigilanza continuativa tramite notifiche di piani annuali per l'acquisizione di beni o servizi di comunicazione basata sulla tecnologia 5G e cloud.

Sarà emesso un decreto per la semplificazione dei procedimenti e per la prenotifica. Resta ferma, ove necessaria, la notifica antitrust.

**Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati**  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |  
gabriele.bricchi@studiopirola.com  
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |  
cora.steinringer@studiopirola.com



G. Bricchi



C. Steinringer

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### GERMANIA: DEPOSITO DEL MARCHIO "IN MALA FEDE": QUANDO È COSÌ?

È un caso che si ripresenta spesso: il rivenditore deposita di sua iniziativa il marchio del proprio partner estero non registrato nel suo Paese. Se il rivenditore è un "agente" del partner commerciale, questi può pretendere l'annullamento o la cessione del marchio. Ciò è possibile solo se esiste un marchio proprio estero e un rapporto contrattuale che non si limiti alla vendita di merce. Il caso si presenta più difficile, quando il "marchio" non è protetto in nessun luogo, nemmeno nel Paese d'origine del partner commerciale. In tal caso, quest'ultimo deve difendersi dalla critica di non aver fatto abbastanza per il proprio marchio. In suo aiuto può venire – ma non sempre – l'obiezione di un deposito "in mala fede". In un caso analogo, la Corte federale dei brevetti si era pronunciata a favore di un produttore greco di olio di oliva e avverso al suo partner commerciale tedesco. In lite per problemi di fornitura, questi aveva registrato il marchio in Germania. Nel processo per l'annullamento, quest'ultimo aveva obiettato che il suo fornitore non aveva dei "diritti acquisiti" da proteggere in Germania suscettibili di venir compromessi dal deposito del marchio. Di questo spesso, ma non sempre, si tratta. Per la "mala fede" è sufficiente, come nel caso in specie, che il marchio non venga usato in quanto tale, bensì solo per avere ancora una "freccia al proprio arco" nei confronti del contraente o per ostacolarlo nella vendita dei suoi prodotti (BPatG, sentenza 30 W (pat) 3/20 d. 10.02.22).



K. Bott

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

### ITALIA: ESTESA LA GARANZIA SACE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ PER I COSTI DELL'ENERGIA

Tra le contromisure introdotte per arginare i danni alle imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, il 28.04.22 è stata pubblicata in G.U. la l. 34/22, di conversione del D.L. 17/22, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ("D.L. Energia"). L'art. 8 del D.L. Energia prevede che, fino al 30.06.22, i finanziamenti a favore delle imprese che abbiano comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, potranno beneficiare delle garanzie rilasciate da SACE ai sensi del Decreto Liquidità, alle stesse condizioni previste per le imprese colpite dall'epidemia Covid-19. Inoltre, fino a tale data, per le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia sui finanziamenti concessi alle PMI a sostegno di tali esigenze, non saranno dovute le commissioni previste dalla relativa normativa. Tali misure, unitamente a quanto previsto dal "D.L. Aiuti", attualmente in corso di pubblicazione, consentiranno alle imprese danneggiate dalla momentanea instabilità del settore energetico un più rapido e favorevole accesso al credito.



F. Dotti



A. Cerini

**K&L GATES**

Fabrizio Dotti | [fabrizio.dotti@klgates.com](mailto:fabrizio.dotti@klgates.com)  
 Andrea Cerini | [andrea.cerini@klgates.com](mailto:andrea.cerini@klgates.com)

## DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

### ITALIA: TUTELA CAUTELARE E ARBITRATO

In base all'art. 818 del codice di procedura italiano, gli arbitri non possono concedere in linea di principio sequestri e provvedimenti cautelari; la concessione di provvedimenti cautelari rientra nella competenza esclusiva del Giudice ordinario e ciò anche qualora una controversia sia devoluta per scelta delle parti alla decisione di un arbitro da clausola compromissoria. In tal caso la domanda per l'emanazione di provvedimenti cautelari deve essere proposta al Giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Una volta ottenuto il provvedimento cautelare la parte che lo ha richiesto deve notificare all'altra nei termini posti dal Giudice ordinario un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda di merito e procede alla nomina degli arbitri. Il provvedimento cautelare emesso perderà la propria efficacia solo se il procedimento di merito non è iniziato nei termini posti o se sarà pronunciato un lodo arbitrale con il quale è dichiarato inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso dal Giudice ordinario. Allo stesso si dovrà rivolgere la parte che intende ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare.



R. Rudek



A. Gebhard

**LAWFED**  
 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO  
 BIRISIA

RA Avv. Robert Rudek | [robert.rudek.brsa@lawfed.com](mailto:robert.rudek.brsa@lawfed.com)  
 Avv. Alexander Gebhard | [alexander.gebhard.brsa@lawfed.com](mailto:alexander.gebhard.brsa@lawfed.com)

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA RENDE NULLA LA SENTENZA

La nullità delle sentenze in caso di mancata comunicazione della data dell'udienza ad una delle parti è un principio consolidato che si applica anche in materia tributaria e anche nel secondo grado di giudizio (Cass., ord., 31.10.18, n. 27837; Cass., ord., 11.07.18, n. 18279; Cass., ord., 29.01.16, n. 1786).

Ciò nonostante, ancora capita che vengano emesse sentenze nonostante la mancata notifica della data dell'udienza ad una delle parti.

Così sul tema è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza del 26.04.22, n. 13007, nella quale ha confermato la nullità delle sentenze tributarie, anche di appello, in caso di mancata notifica della data dell'udienza ad una delle parti.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
marco.petrucci@rplt.it

## NOTE LEGALI

---



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).